



Firmato digitalmente da:  
FABIO MASSIMILIANO  
AVVOCATO  
Firmato il 07/09/2021 11:31  
Seriale Certificato:  
7794658053605073716434402914740655444  
Valido dal 24/03/2021 al 23/03/2024  
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

**Avv. Massimiliano Fabio**  
*Patrocinante in Cassazione*  
Via Sardegna, 1 – Complesso Agorà  
Sant'Agata di Militello (ME)  
Cod. Fisc. FBAMSM70D28F158V  
P.IVA 02089130831  
Tel - Fax 0941701160  
Cell. 3930701160  
*massimilianofabio@pec.giuffre.it*

**Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale  
per il Lazio – Sede di Roma**

**Ricorso con istanza cautelare, istanze istruttorie e istanza di notifica ex  
art. 52, comma 2, c.pa.**

Per il **Prof. Davide Giovanni MISIANO**, nato a Reggio Calabria in data 08/05/1981, C.F. MSN DDG 81E08 H224N, residente in Via Diomede Marvasi 23, 89128 Reggio Calabria (RC), rappresentato e difeso dall'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, con studio in Via Sardegna, n. 1 – complesso Agorà di Sant'Agata di Militello (ME), C.F. FBA MSM 70D28 F158V, giusta procura in calce al presente atto, con elezione di domicilio digitale alla p. e. c. *massimilianofabio@pec.giuffre.it*

**contro**

- **Il Ministero dell'Istruzione (Già MIUR)**, rappresentato e difeso *ex lege* dalla e presso l'Avvocatura dello Stato di Roma;
- **Il Ministero dell'Istruzione (Già MIUR) – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, rappresentato e difeso *ex lege* dalla e presso l'Avvocatura dello Stato di Roma;
- la **Commissione di concorso** per la Classe di Concorso A011 – “DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO” della **Regione Lazio**, rappresentato e difeso *ex lege* dalla e presso l'Avvocatura dello Stato di Roma;

**e nei confronti di**

- Prof.ssa **Chiara PASTORE**, C.F. PSTCHR91E68E472W, residente in Via Dei Bruzi, 9, di Latina (LT), CAP 91018;
- Prof.ssa **Erica OREZZI**, C.F. RZZRCE82E54H501Q, residente in VIA ABATE ALIGERNO N. 101, Comune CASSINO (FR);

**e di tutti gli altri controinteressati**

da individuarsi nei soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito della Classe di Concorso A011 – “DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO” della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo relativa alla Procedura concorsuale indetta con D.D. del M.I. n. 510 del 2020 e ss.mm.ii.;

**per l'annullamento e/o riforma,**

- 1) del decreto - provvedimento prot. n. 355 del 28.06.2021 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO, avente ad oggetto l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale per Classe di Concorso A011 – “DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO”, per le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo del Concorso indetto con D.D. del M.I. n. 510 del 2020 e ss.mm.ii.; (**all.2**);
- 2) dell'elenco degli ammessi – graduatoria finale di merito della Classe di Concorso A011 – “DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO” per le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, allegato alla nota - decreto provvedimento prot. n. 355 del 28.06.2021 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO, per quanto di interesse e/o nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente in quanto ingiustamente escluso (**all.3**);
- 3) del decreto - provvedimento n. prot. 418 del 09.07.2021 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO, avente ad oggetto la rettifica della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la Classe di Concorso A011 – “DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO”, per le Regioni Lazio, Marche, e Umbria indetta con D.D. del M.I. n. 510 del 2020 e ss.mm.ii., (**all.4**);
- 4) dell'elenco degli ammessi – graduatoria finale di merito della Classe di Concorso A011 – “DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO” per le Regioni Lazio, Marche, e Umbria, allegato alla nota - decreto provvedimento prot. n. 418 del 09.07.2021 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO, per quanto di interesse e/o nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente in quanto ingiustamente escluso (**all.5**);
- 5) dell'avviso prot. n. 17265 del 08.06.2021 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio con cui sono stati comunicati gli esiti della prova scritta per la Classe Concorso A011 – “DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO” per le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;(**all.6**).
- 6) dell'elenco - graduatoria, allegato all'avviso prot. n. 17265 del 08.06.2021 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, in cui sono indicati i concorrenti che hanno superato la prova scritta e i relativi punteggi, per quanto di interesse e/o nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente in quanto ingiustamente escluso (**all.7**);
- 7) del giudizio negativo della prova scritta (punteggio 36,50/80) con cui il ricorrente è stato escluso dal proseguo della procedura e, quindi, del verbale di correzione della prova sostenuta dal ricorrente (**all.8**) e della relativa griglia di

valutazione (**all.9**) con cui è stato attribuito il punteggio di 36,50 su 80 all'elaborato redatto dal ricorrente;

8) per quanto di interesse, del verbale del 02.03.2021, di protocollo sconosciuto, con il quale sono stati approvati i criteri di valutazione e di correzione degli elaborati (**all.10**);

9) per quanto d'interesse, del verbale d'aula del 16/02/2021, Liceo Scientifico Nomentano di Roma (**all.11**);

10) per quanto di interesse, del verbale di scioglimento dell'anonimato del 07/06/2021 8 (**all.12**);

11) di tutti gli atti verbali, di protocollo sconosciuto, richiesti e non concessi e/o non conosciuti inerenti alla procedura in esame per quanto lesivi degli interessi del ricorrente;

12) di tutti gli atti successivi ovvero degli atti conseguenti di immissione in ruolo e /o di abilitazione dei candidati risultati vincitori e/o idonei ivi incluso l'avviso n. 0023290 del 06/07/2021 pubblicato dall'Usr del Lazio (**all.13**) e il decreto-provvedimento n. 00796 del 05/08/2021(**all.14**)

13) di tutti gli atti inerenti, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro.

#### **Premesso**

1. Che, il ricorrente ha partecipato alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno indetta con D.D. n. 510 23.04.2020 come modificato dal D.D. n. 783 del 08.07.2020 per la **Classe di Concorso A011 – “DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO” per la Regione Lazio** (**all.i 15, 16, 17**);

2. Che, per la procedura relativa alla predetta Classe di concorso, **l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio** è stato responsabile dello svolgimento e dell'approvazione delle graduatorie di merito per le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

3. Che, la prova scritta è stata articolata come segue:

- a. Cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico - metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento;
- b. Un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue;

4. Che, in merito ai criteri di assegnazione del punteggio della prima prova scritta, è stato stabilito che per ciascun quesito relativo alla classe di concorso è attribuito un punteggio massimo di 15 punti mentre, per la parte relativa all'accertamento dell'inglese, è assegnato il punteggio massimo di 5 punti per un punteggio massimo complessivo di 80 punti e un punteggio minimo di 56/80 per il superamento della prova e l'immissione nella graduatoria finale di merito;
5. Che, il suddetto punteggio è stato assegnato sulla base degli **indicatori e descrittivi** della griglia di valutazione elaborata dal comitato scientifico per la classe di concorso AO11 (**all.18**);
6. **Che, con avviso del 07/01/2021 n. 712 (all.19) il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso alle commissioni esaminatrici le indicazioni operative per lo svolgimento delle operazioni di correzione e valutazione dell'elaborato e l'utilizzo delle griglie di valutazione sostanzialmente tese a garantire la completezza della verbalizzazione di ciascuna operazione e il rispetto della collegialità in ogni momento della seduta di correzione;**
7. Che, in data 16/02/2021, durante lo svolgimento della prova, il computer assegnato al ricorrente ha avuto un guasto tecnico per cui è stato necessario l'intervento dei competenti tecnici, come si evince dalla dichiarazione riportata nel verbale d'aula che si produce (V. **all.11**);
8. **Che, il problema si è protratto per circa 8 minuti prima della risoluzione e, nonostante ciò, i commissari d'aula non hanno consentito al ricorrente di recuperare il tempo perso per il summenzionato problema tecnico;**
9. **Che, quanto accaduto ha determinato un grave pregiudizio al Prof. MISIANO in quanto non ha avuto il tempo per rispondere al quesito di lingua inglese;**
10. Che, concluse le operazioni di correzione e valutazione, l'Ufficio scolastico Regionale del Lazio con l'avviso prot. del 08/06/2021 ha pubblicato gli esiti della prova scritta e l'elenco dei candidati che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a 56 da cui il ricorrente è stato, ingiustamente, escluso; (v. **all.6**);
11. **Che, il Prof. Davide Giovanni MISIANO ha conseguito il voto di 36,5/80 insufficiente rispetto al minimo previsto (56/80) per il superamento della prova scritta (v. allegati 8 e 9);**
12. Che, appreso l'esito negativo, in data 11.06.2021, il ricorrente ha inoltrato tempestivamente istanza di accesso agli atti al fine di ottenere copia del proprio elaborato scritto, della relativa griglia di valutazione, del verbale della seduta di

correzione oltre ai verbali relativi alle operazioni concorsuali che l'hanno coinvolto e ai compiti con voto pari o superiori a 56 su 80 e relative griglie **(all.20)**;

**13.** Che, in data 27/06/2021, il Presidente della Commissione Giudicatrice ha trasmesso parte della documentazione richiesta ovvero l'elaborato con la prova d'esame, la griglia con la valutazione della prova e giudizio sintetico, il verbale delle operazioni di correzione e valutazione e il verbale d'aula della prova scritta **(all.21)**;

**14.** Che, con istanza-diffida di accesso agli atti del 05/07/2021, del 31/07/2021 e del 04/08/2021 **(all.22)** è stata richiesto l'accesso ad ulteriori atti e provvedimenti e, in particolare, è stato chiesto l'accesso e il rilascio del registro operativo della piattaforma CINECA relativo alla sessione di correzione del 13/04/2021 in cui sono registrate tutte le operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice della Classe A011 e i log della piattaforma di web conference usata per la correzione collegiale;

**15.** Che, illegittimamente, l'USR del Lazio e il Presidente della Commissione della Classe di Concorso A011, accogliendo parzialmente le successive istanze di accesso agli atti, hanno rilasciato parte della documentazione richiesta (elaborati con griglie di valutazione con voto uguale o superiore a 56 su 80) mentre hanno negato l'accesso al registro operativo della sessione di correzione del 13/04/2021 limitandosi al rilascio parziale di screen da cui si evince esclusivamente l'inizio e la fine delle operazioni di correzione della prova sostenuta dal ricorrente e, in un secondo momento, di uno screen attestante l'inizio delle attività nella giornata di correzione **(all.23)**;

**16.** Che, il suddetto registro operativo della piattaforma CINECA è a tutti gli effetti un documento amministrativo in cui sono registrati tutti gli eventi e le operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice;

**17.** Che, conseguentemente, l'estrazione di copia del registro operativo della piattaforma CINECA è di fondamentale importanza e rilevanza poiché dallo stesso è possibile verificare parte dell'operato della Commissione Giudicatrice durante la seduta di correzione;

**18. Che, l'accesso è stato in parte negato**, precludendo al ricorrente la possibilità di verificare ulteriori anomalie e illegittimità poste in essere dalla commissione in sede di correzione, sebbene la giurisprudenza amministrativa abbia più volte affermato che il candidato ha il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili; (*T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 10/09/2013, n. 8199*).

**19.** Che, ad ogni modo, la Commissione ha attribuito all'elaborato n. 95 **(all.24)** redatto dal ricorrente il seguente punteggio (v. all.8 e all.9):

Quesiti con risposte aperte su disciplina Classe di concorso

**Domanda n. 1:**

Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento – Punteggio 2,0;

Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento – Punteggio 2,0;

Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica – Punteggio 2,0

**Domanda n. 2:**

Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento – Punteggio 2,0;

Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento – Punteggio 2,0;

Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica – Punteggio 2,0

**Domanda n. 3:**

Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento – Punteggio 2,0;

Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento – Punteggio 3,0;

Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica – Punteggio 2,0

**Domanda n. 4:**

Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento – Punteggio 3,5;

Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento – Punteggio 3,0;

Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica – Punteggio 3,0

**Domanda n. 5:**

Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento – Punteggio 2,0;

Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento – Punteggio 3,5;

Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica – Punteggio 2,5;

**Quesiti Inglese (non svolto)**

Domanda n.1, n.2, n.3, n.4, n.5: Comprensione del testo 0

20. Che, pertanto, il voto complessivo della prova scritta è stato pari a 36,5/ 75 nella sezione della classe di concorso e 0/5 nella sezione inglese per un punteggio

complessivo di 36,5/80, insufficiente rispetto al minimo previsto (56/80) per il superamento degli scritti;

21. Che, la valutazione testé riferita, in realtà, non è aderente ai criteri di valutazione ed è, pertanto, illegittima e gravemente lesiva degli interessi dello stesso, sicché il giudizio complessivo è meritevole di annullamento per manifesta irragionevolezza;

22. Che, in particolare, risultano, *prima facie*, illogiche e incongrue le valutazioni alle risposte fornite ai quesiti della classe di concorso come, peraltro, rilevato nei pareri versati in atti (**all.25** e **all.26**);

23. Che, inoltre, il giudizio negativo è assolutamente ingiustificato confrontando l'elaborato del ricorrente con gli elaborati che hanno conseguito un voto uguale o maggiore di 56/80 (**all.27**, **all.28**, **all.29** e **all.30**) atteso che dal raffronto tra elaborati si evince che la Commissione di Concorso ha evidentemente variato il criterio di giudizio attribuendo voti nettamente superiori a elaborati qualitativamente inferiori e affetti da macroscopici errori rispetto all'elaborato redatto dal ricorrente;

24. Che, inoltre, sussistono ulteriori profili di illegittimità degli atti impugnati e, in particolare, il ricorrente ha rilevato:

a) la costante violazione del principio di collegialità nelle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati nonché nella fase precedente l'avvio delle operazioni di correzione; b) la violazione delle prescrizioni impartite dall'amministrazione resistente per la correzione degli elaborati con l'avviso 712/2021; c) la violazione del principio dell'anonimato; d) la rivalutazione nella medesima seduta di correzione di un elaborato, il numero 81, prima insufficiente e poi diventato idoneo; e) Il verbale della seduta di correzione presenta una grave anomalia. L'orario di chiusura delle operazioni di correzione è alle ore 20.00 mentre le firme digitali dei commissari in calce al verbale sono state apposte tra un'ora e tre ore prima della chiusura delle operazioni; f) L'illegittimità del giudizio perché formulato da organo imperfetto.

25. Che, in data 28/06/2021, dopo la valutazione dei titoli, l'Usr del Lazio ha approvato le graduatorie di merito della Classe Concorso A011 – “DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO” per le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo poi rettificati con decreto provvedimento del 09/07/2021 dell'USR del Lazio;

26. Che, per tutto quanto sopra esposto, il ricorrente ha agito innanzi a codesto Ecc.mo Tar al fine di ottenere l'annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe con conseguente ricorrezione del proprio elaborato.

**§ § §**

Tanto premesso, l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria finale di merito si appalesa illegittima in quanto le operazioni di correzione e valutazione condotte dalla Commissione Esaminatrice sono viziate da plurime anomalie e molteplici errori e/o irregolarità che inficiano la validità degli atti adottati ed impugnati con il presente ricorso che, pertanto, devono essere annullati nonché resi privi di qualsivoglia giuridico effetto per i seguenti

**MOTIVI**

**§ § §**

**1) Violazione e falsa applicazione artt. 1, 3 e 6 l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione art. 9, commi 2, 3 e 6, del D.D. 783/2020. Violazione degli artt. 3, 51 e 97 cost. Violazione e falsa applicazione artt. 12e 15, dpr 484/1994 Violazione del principio di trasparenza e imparzialità. Violazione del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione di cui alle griglie di valutazione. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta della valutazione. Eccesso di potere per manifesta erroneità e contraddittorietà. Eccesso di potere sotto il profilo della non proporzionalità del giudicato. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per incongruità della motivazione. Eccesso di potere per errore di fatto Eccesso di potere per inosservanza avviso n. 712/2021. Difetto di motivazione. Ingiustizia manifesta**

La valutazione dell'elaborato del ricorrente non è aderente ai criteri e agli indicatori contenuti nella scheda di valutazione ed è, pertanto, illegittima e gravemente lesiva degli interessi del ricorrente sicché il giudizio complessivo cristallizzato negli atti amministrativi impugnati è meritevole di annullamento.

Nel caso in esame, il giudizio formulato dalla commissione si appalesa manifestamente irragionevole, incongruo e/o contraddittorio in considerazione del contenuto dell'elaborato e dei criteri indicati nella scheda di valutazione.

**La commissione esaminatrice, invero, è stata superficiale e non ha fatto buon governo dei parametri di giudizio formulando una valutazione affetta da manifesta illogicità, incongruità e contraddittorietà, in quanto l'elaborato del ricorrente è stato giudicato in maniera errata ed inesatta ed in aperta violazione della stessa griglia di valutazione con l'assegnazione di un voto illogico ed ingiusto rispetto ad un elaborato**



meritevole, quantomeno, di un voto pari a 56/80, sufficiente per il superamento della prova scritta.

La conclusione che precede si evince, innanzitutto, dalla semplice lettura dell'elaborato e, poi, trova conforto nella valutazione formulata dal **Prof. Alessandro DE ANGELIS**, ordinario di Glottologia e Linguistica (SSD L-LIN/01) presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DICAM) dell'Università degli Studi di Messina a cui, in considerazione delle materie oggetto della prova scritta, l'elaborato è stato sottoposto per la formulazione di un parere-perizia. (v.all.25)

Sul punto, è opportuno precisare che la perizia ha il merito di aver reso ancor più chiari gli elementi di criticità del giudizio rispetto al contenuto della dissertazione in cui il candidato ha manifestamente dato prova di totale padronanza della materia trattata.

Orbene, in considerazione dei criteri di valutazione che la commissione avrebbe dovuto seguire in modo congruo, l'illustre accademico ha rilevato l'erroneità del giudizio attribuito dalla commissione a fronte di un elaborato che avrebbe meritato una valutazione ottimale in quasi tutte le risposte ai quesiti della classe di concorso. Segnatamente, come si evince dal parere-perizia versato in atti, che qui va inteso integralmente richiamato e trascritto, il **Prof. Alessandro De Angelis**, dopo aver analizzato quesito per quesito l'elaborato del ricorrente, ha rilevato che *"...le risposte sono chiare, generalmente esaustive, coerenti con le richieste della Commissione, sempre orientate all'illustrazione dei percorsi didattici; coerenti nella continuità diacronica (v. risposta al quesito n. 2) e nella logica espositiva e argomentativa. Le risposte ai quesiti n. 3 e n. 4 rivelano una piena competenza passiva nell'interpretazione e nella comprensione di passi di autori latini. In tutti e 5 i quesiti, il candidato rileva una totale padronanza delle conoscenze relative all'argomento trattato e una altrettanto notevole competenza didattica e metodologica. Per tutte queste ragioni, si dissente dal giudizio della Commissione sia relativamente all'indicatore "Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento" (punteggio 2, assegnato ai quesiti 1, 2, 3 e 5: "Trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze disciplinari incomplete e/o generiche"), sia relativamente all'indicatore "Padronanza delle conoscenze e competenze didattico- metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento" (punteggio 2, assegnato ai quesiti 1 e 2, punteggio 3 assegnato ai quesiti 3 e 4: "Trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche incomplete e/o generiche") Altrettanto manifesta è l'illogicità nell'uso del terzo indicatore della*

**griglia.** *La qualità dell'esposizione e la correttezza linguistica e terminologica sono state giudicate sempre negativamente dalla Commissione (descrittore usato nella griglia: "Esposizione lacunosa basata su un linguaggio impreciso e non strutturato"); il giudizio risulta non trovare alcun riscontro oggettivo nel testo prodotto, che è invece coerente e coeso, solido nell'uso del lessico specifico della disciplina e corretto sul piano morfo-sintattico."*

Quest'ultimo parametro risponde, peraltro, a criteri di oggettività e non è dipendente dagli altri indicatori: il livello formale di un testo è addirittura giudicabile a prescindere dai contenuti che esso veicola, e la qualità formale del compito 95 redatto dal ricorrente è, anche secondo quanto rilevato nelle perizie, indubitabile e verificabile anche ad una semplice e veloce lettura.

Or dunque, come emerge dalla lettura dell'elaborato oltreché da quanto rilevato nelle citate perizie (v. all.25 e all.26), il candidato, nel rispondere ai quesiti della prova scritta, ha, **ictu oculi**, analizzato e sviluppato in modo ampio e approfondito ogni punto che la prova richiedeva conformando a livelli ottimali la trattazione rispetto agli indicatori presenti nella griglia di valutazione con la conseguenza che avrebbe meritato, quantomeno, un punteggio complessivo di 56 su 75 nella sezione relativa ai quesiti della classe di concorso.

Del resto, nella prova sostenuta dal ricorrente non vi sono errori e/o carenze che giustificano i voti manifestamente irragionevoli della commissione quantomeno per le risposte fornite ai quesiti della classe di concorso; diversamente, l'assenza di risposte nei quesiti di lingua inglese legittima la penalizzazione subita con la mancata assegnazione del relativo punteggio nella sezione di inglese ma ciò, di certo, non deve riverberarsi, come sembra sia accaduto, sull'intero elaborato che, di contro, nella sezione dei quesiti della Classe di Concorso AO11 presenta, **ictu oculi**, risposte di indubbia qualità e pienamente aderenti ai livelli ottimali dei criteri e dei descrittori di valutazione della prova .

Invero, le risposte formulate risultano coerenti con gli argomenti dei quesiti ed i contenuti qualitativamente elevati sono esposti in maniera corretta, chiara e approfondita dando prova di una totale padronanza delle competenze richieste sicché il voto di 36,5 su 75 non è conforme al reale contenuto delle risposte.

A conferma di quanto dedotto si rappresenta ad esempio l'irragionevolezza della valutazione assegnata alla risposta al **Quesito 1** in cui "*...il candidato fornisce una contestualizzazione ottima del passo dantesco su cui è chiamato a costruire una lezione di due ore ("Purgatorio", XVI, vv. 106-114). Non solo interpreta perfettamente la visione politica qui formulata da Dante e la colloca con precisione*

all'interno dell'esperienza biografica dell'autore, ma mette in rilievo in maniera esaustiva "gli aspetti tecnico-formali utili all'interpretazione del testo" (figure di traslato, antitesi, anafore cum variatione ecc.), come prevede la consegna. Né manca "l'opportuno richiamo ad altri passi della Divina Commedia". Il richiamo non è solo opportuno, ma persino puntuale: il candidato rimanda al **secondo libro** del *De Monarchia*, in cui Dante sottolinea il ruolo provvidenziale dell'impero romano, così favorendo la corretta esegesi dell'apertura del passo del Purgatorio oggetto della lezione (Soleva Roma, che 'l buon mondo feo, / due soli aver...); propone un parallelo con i sestî canti delle altre cantiche, con un'attenzione specificamente rivolta al sesto del Purgatorio, precedentemente studiato nell'anno di corso. **Irragionevole, pertanto, l'attribuzione di 2 punti su 5 all'indicatore della griglia relativo alla Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento. Il descrittore corrispondente al punteggio assegnato recita: Trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze disciplinari incomplete e/o generiche. Come ho ampiamente sottolineato, le conoscenze, infatti, sono tutt'altro che generiche: sono pertinenti e coerentemente gestite ai fini della progettazione; non possono essere ritenute incomplete, tanto più se si considera che la traccia richiedeva la descrizione di una lezione di sole due ore.** Il docente ha sempre il dovere di selezionare i contenuti in funzione dei tempi (e dei ritmi di apprendimento): i paralleli indicati forniscono un quadro completo della visione politica dantesca e mirano a un apprendimento significativo (apprendimento in cui i contenuti nuovi sono inseriti in una rete di conoscenze già sedimentate)." (cfr. All. 26).

Orbene, il punteggio che è stato attribuito dalla commissione sarebbe, semmai, applicabile ad elaborati connotati da deficienza argomentativa, incompletezza dell'esposizione e grave scorrettezza linguistico-espressiva, caratteri che, invece, come sopra evidenziato, non ricorrono in alcun modo nell'elaborato del ricorrente.

**Ne consegue che i punteggi attribuiti, così come il giudizio sintetico di lacunosità, si appalesano manifestamente e macroscopicamente erronei e non rispondenti ai parametri di giudizio di cui alla griglia di valutazione la cui corretta applicazione avrebbe determinato l'attribuzione di un punteggio complessivo pari o maggiore di 56 su 80 e, nella sezione della classe di concorso, l'attribuzione di un punteggio pari o superiore a 56 su 75 con un giudizio sintetico ottimale.**

**Conseguentemente, lo standard di valutazione della commissione appare erroneo e manifestamente contrastante con il significato degli indicatori e dei descrittori.**

**Quanto precede, va ribadito, si evince in modo chiaro ed inequivocabile dalla semplice lettura dell'elaborato del ricorrente da cui, *ictu oculi*, emerge sia la ottimale preparazione del candidato rispetto alle tematiche oggetto dei quesiti, sia l'illegittimità della valutazione negativa che risulta irragionevole rispetto ai parametri di giudizio.**

**Or dunque, il giudizio negativo si appalesa erroneo, superficiale e incongruo e, per tal via, macroscopicamente irragionevole e illogico così come si evince, va sottolineato, dalla semplice lettura-raffronto della prova scritta del ricorrente con il giudizio della commissione esaminatrice e con gli indicatori della scheda di valutazione.**

Come avrà modo di verificare codesto Ecc.mo TAR, se la commissione avesse seguito in modo congruo gli indicatori e i descrittori della scheda di valutazione l'elaborato avrebbe ottenuto ben altri punteggi ovvero il riconoscimento di una valutazione ottimale per ogni indicatore nelle risposte ai quesiti della classe di concorso e un giudizio sintetico adeguato al livello ottimale della trattazione.

Per quanto sopra, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi della manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della valutazione della commissione esaminatrice rispetto alla quale l'orientamento giurisprudenziale è teso a consentire il sindacato di legittimità del giudice amministrativo con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili *ab externo e ictu oculi* dalla sola lettura degli atti. (Cons. di Stato, Sez. IV, 05/01/2017, n. 11)

Tale orientamento, applicabile al caso di specie, ha trovato conferma in recenti pronunciamenti della giustizia amministrativa in cui è stato sostenuto che “...*i motivi con cui è stata dedotta l'illegittimità della valutazione espressa dalla commissione sulla prova scritta giudicata non idonea paiono fondati, nella misura in cui evidenziano la non congruità tra parametri da seguire e punteggio attribuito all'elaborato...*” (Sent. n. 671/2021 Tar Milano)

In conclusione, in considerazione delle superiori argomentazioni, il giudizio della commissione, nel caso in esame, non è aderente al reale valore dell'elaborato del ricorrente e si discosta macroscopicamente dal significato dei criteri di giudizio che la commissione avrebbe dovuto seguire e, per ciò, risulta essere manifestamente illogico, incongruo e/o contraddittorio.

**2) Violazione e falsa applicazione artt. 1, 3 e 6 l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione art. 9, commi 2, 3 e 6, del D.D. 783/2020. Violazione degli artt. 3, 51 e 97 cost. Violazione e falsa applicazione artt. 12e 15, dpr 484/1994. Violazione del principio di trasparenza e imparzialità. Violazione principio dell'anonimato. Violazione del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione di cui alle griglie di valutazione. Violazione dei principi in materia di oggettività ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per irragionevole e illogicità manifesta. Eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di poter per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per errore di fatto. Eccesso di potere per inosservanza avviso n. 712/2021. Difetto di motivazione. Ingiustizia manifesta**

La valutazione dell'elaborato del ricorrente è frutto di una procedura di correzione affetta da un grave vizio di contraddittorietà e disparità di trattamento connesso alla fase di correzione svolta dalla stessa unica Commissione che ha corretto tutte le prove ma che ha, manifestamente, cambiato metro di valutazione tra un candidato e l'altro. Sul punto, va rammentato che, riscontrando parzialmente l'accesso agli atti del ricorrente, l'amministrazione ha trasmesso una parte degli elaborati richiesti che hanno ottenuto una valutazione uguale o superiore a 56 su 80 (v. all. da 27 a 30).

Benché l'amministrazione non abbia consentito, ingiustificatamente, l'accesso a un numero maggiore di elaborati, dal confronto tra la prova del ricorrente e le prove trasmesse dall'USR si evince un incontrovertibile dato ovvero il differente standard di giudizio utilizzato dalla commissione esaminatrice che, nel caso della valutazione dell'elaborato del Prof. MISIANO, è stato irragionevolmente penalizzante.

Invero, ai predetti elaborati oggetto di accesso, la commissione ha attribuito punteggi nettamente superiori rispetto alla qualità delle risposte date nonostante la presenza di macroscopici errori che, invece, non si riscontrano nell'elaborato del ricorrente che ha formulato risposte complete, chiare ed approfondite.

Dal confronto tra i citati elaborati e la prova del ricorrente emergono talune serie di criticità nel giudizio reso dalla Commissione che, anche alla luce di quanto appresso rilevato, si appalesa manifestamente irragionevole oltreché illogico, contraddittorio e non uniforme.

In particolare, si rilevano criticità nelle valutazioni formulate in relazione alle predette prove scritte che rendono, effettivamente, irragionevole la valutazione

negativa impugnata e, dunque, ingiustificabile la diversità del metro di giudizio, così come si evince dalle seguenti evidenze tratte dagli elaborati oggetto di accesso:

**Compito n. 29 (v. all. 27)**

L'esposizione risulta viziata da numerosi difetti: ripetizioni lessicali, frequenti refusi, incoerenze sintattiche.

**In relazione al quesito n. 2, a cui la commissione ha attribuito il voto di 11,5 mentre al ricorrente è stato attribuito il voto di 6, si osserva che:**

- I. Nel trattare il tema del “personaggio del romanzo del primo Novecento” l'elaborato presenta gravi errori di inquadramento storico-letterario e opera confusione con i generi letterari: **accosta Luigi Pirandello a Italo Calvino e Elsa Morante** (autori del Secondo Novecento), **poi a Baudelaire e Marinetti** (il primo è **poeta** della seconda metà dell'Ottocento, il secondo è il teorico dell'avanguardia **poetica** futurista).
- II. Sussistono errori di inquadramento storico-letterario: il candidato dichiara che D'Annunzio intese porsi in antitesi a Svevo con la proposta del superuomo, ma **il superuomo dannunziano precede l'inetto sveviano** e D'Annunzio non ebbe mai come antimodello Svevo, ignorato dai suoi contemporanei fino alla rivalutazione di Montale (1925). La stagione dei romanzi del superuomo inizia nel 1894 con *Il trionfo della morte*.
- III. Errata spiegazione del titolo del romanzo pirandelliano *Uno, nessuno, centomila*.

**In relazione al quesito n. 4, a cui la commissione ha attribuito il voto di 9 mentre al ricorrente è stato attribuito il voto di 9,5, si osserva che:**

La risposta presenta gravissimi errori di inquadramento storico-letterario nonché deformazioni vistose dell'opera lucreziana e infine viene formulata una proposta di progettazione didattica incompatibile con il curriculum dei Licei (Indicazioni Nazionali, 2010).

- I. La candidata non conosce la struttura del poema lucreziano: un momento del suo percorso didattico è lo studio del DISTICO ELEGIAICO definito metro dell'opera, presentato dettagliatamente agli studenti e assimilato sia con opportuni allenamenti sia con l'ausilio di mediatori acustici digitali; **il poema di Lucrezio è scritto, però, in ESAMETRI**.
- II. **La candidata ritiene incomprensibilmente contemporanei Lucrezio e i cattolici:** *Lucrezio venne criticato e screditato tanto dagli uomini del suo tempo, soprattutto dal cattolicesimo, proprio perché ammetteva la divisibilità*

dell'anima. **Lucrezio vive nel primo secolo prima di Cristo.** Difficile immaginare che il "cattolicesimo" possa essere una confessione religiosa degli uomini del tempo di Lucrezio.

**In relazione al quesito n. 5, a cui la commissione ha attribuito il voto di 12 mentre al ricorrente è stato attribuito il voto di 8, si osserva che:**

Errori nelle conoscenze e competenze disciplinari e nella contestualizzazione dei contenuti all'interno delle programmazioni curriculari.

- I. *I conflitti tra Palestina e Israele per avere un proprio territorio autonomo, secondo il candidato, si sarebbero conclusi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, grazie all'intervento dell'ONU. Il conflitto, come noto, si apre in realtà dopo la Seconda Guerra Mondiale con il riconoscimento dello stato di Israele (1948).*
- II. **Il percorso è destinato a una classe prima di Liceo e prevede una serie di contenuti specifici che si studiano in storia nel secondo anno (Vedi Indicazioni Nazionali, 2010):** - le invasioni barbariche che spinsero i popoli barbari provenienti dal nord ad invadere l'Impero Romano, a partire dal III secolo d.C. e che rappresentarono, di fatto, una delle cause della fine dell'Impero Romano d'Occidente (insieme alla grave crisi economica e all'avvento ed espansione del Cristianesimo).

**Dato significativo:** Sono numerosi i refusi legati ai termini latini, la cui scrittura non è un elemento insignificante ma una competenza disciplinare specifica soprattutto quando determina soluzioni distintive ai fini del riconoscimento morfo-sintattico o quando si ha a che fare con i titoli di un'opera letteraria.

**In relazione al quesito n. 5, a cui la commissione ha attribuito il voto di 12 mentre al ricorrente è stato attribuito il voto di 8, si osserva che:**

**Macroscopici errori:**

- I. Utilizzo di forme scorrette come "**De Catilina Coniuratione**" e dall'orazione **deliberatoria "Catilinarie"** di Cicerone anziché le forme corrette che, invece, sono le seguenti: *De Catilinae* (genitivo singolare) *coniuratione*; *Catilinae* (nominativo plurale). Inoltre l'orazione è *deliberativa*, non *deliberatoria* (termine tecnico della disciplina).
- II. Utilizzo di forme scorrette come si evince dal richiamo alla monografia "*Bellum Iugurthinum*" anziché "*Bellum Iugurthinum*" o, ancora, le "*Naturales Questiones*" di Seneca anziché la forma corretta "*Naturales Quaestiones*".  
*L'elaborato n. 29, inoltre, sul piano metodologico presenta un contenuto in cui vengono esposti in modo generico metodi diversi senza illustrarne le modalità di*

applicazione al progetto specifiche. Emblematico il riferimento ai mediatori didattici utilizzati: la candidata contempla tutti i tipi, senza specificare quali possano essere utili al caso specifico.

Ciò si evince nelle risposte ai seguenti

Quesito 1: *Il docente si preoccuperà di utilizzare tutti i mediatori didattici possibili, per favorire l'apprendimento significativo (mediatori attici, iconici, analogici e simbolici).* Quesito 3: *Strumenti utilizzati: libro di testo, fotocopie fornite dal docente, mediatori didattici (attivi, iconici, analogici e simbolici).*

Quesito 5: *mediatori didattici (attivi, iconici, analogici, simbolici)*

### **Compito 171 (v. all.28)**

Nella griglia ha ottenuto valutazioni sempre molto alte relativamente all'indicatore "Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica". Il testo, che presenta refusi di ogni tipo, è viziato da gravi errori morfosintattici. **Alcuni periodi risultano prolissi o di difficile decifrazione.**

In via immediata, si rileva, dalla semplice visione, l'assoluta brevità delle risposte formulate ai quesiti n. 3 e 5.

**In relazione al quesito n. 3, a cui la commissione ha attribuito il voto di 5 mentre al ricorrente è stato attribuito il voto di 7, si osserva che:**

La risposta è incompleta e consiste di pochissime righe.

**In relazione al quesito n. 4 a cui la commissione ha attribuito il voto di 13 mentre al ricorrente è stato attribuito il voto di 9,5, si osserva che:**

Macroscopici errori relativi ai contenuti disciplinari o alla contestualizzazione degli stessi all'interno della programmazione curricolare:

- I. Lucrezio e Virgilio sono definiti "contemporanei": **Lucrezio però è poeta di età cesariana, mentre Virgilio è poeta di età augustea.** Infatti, secondo le Indicazioni Nazionali 2010, citate erroneamente nell'elaborato e impropriamente datate all'anno 2012, Lucrezio è oggetto del programma del terzo anno di Liceo mentre Virgilio del quarto anno. L'intero percorso didattico risulta pertanto infondato e inattuabile: il candidato non solo lo colloca già impropriamente nel quarto anno di un liceo classico, ma lo conclude anche "*nel secondo quadrimestre, in modo da abbracciare il confronto con Leopardi*". Ma le Indicazioni Nazionali del 2010 dichiarano espressamente: "*In ragione delle risonanze novecentesche della sua opera e, insieme, della complessità della sua posizione nella letteratura europea del XIX secolo, Leopardi sarà studiato all'inizio dell'ultimo anno*". **Progettazione didattica completamente errata.**



II. **L'opera di Lucrezio è in 6 libri e non in 4 libri come sostenuto dal candidato nella risposta al quesito.**

III. **Sussiste un rilevante errore di analisi morfosintattica.** Scorretta l'analisi proposta, che individua *“un periodo comparativo-ipotetico della potenzialità-eventualità di II tipo”*. Non c'è alcun periodo ipotetico della tipologia indicata e in grammatica non esiste, inoltre, un periodo comparativo-ipotetico (la subordinata comparativa-ipotetica è un'altra cosa).

**In relazione al quesito n. 5, a cui la commissione ha attribuito il voto di 10,5 mentre al ricorrente è stato attribuito il voto di 8, si osserva che:**

La risposta è breve, incompleta e disorganica con un vistoso errore di progettazione didattica: Il percorso è destinato a una classe seconda ma si basa sullo studio di opere (Odissea, Eneide) che **appartengono alla programmazione del primo anno.**

**Compito n. 58 (v. all.29)**

**L'elaborato riporta in tutti i quesiti il nome del “Liceo Plinio Seniore” di Roma.** Evidente segno di riconoscimento, tanto più che il liceo risulta essere la sede di servizio della candidata nell'anno scolastico 2020/2021.

L'esposizione è segmentata, articolata in sezioni sconnesse. Alcuni periodi sono involuti per un eccessivo uso del gerundio o per le ripetizioni lessicali. Frequenti in tutto il compito i refusi.

**In relazione al quesito n. 1 a cui la commissione ha attribuito il voto di 11 mentre al ricorrente è stato attribuito il voto di 6, si osserva che:**

Il percorso didattico delineato ignora il passo proposto o lo fraintende completamente: la candidata parla degli scontri tra guelfi e ghibellini o di vicende interne a Firenze mentre il passo ha ad oggetto i rapporti tra Impero e Chiesa (i due soli), rapporto che Dante, come noto, inizia ad analizzare quando è espulso da Firenze e guarda oltre i conflitti interni alla sua città in un'ottica universalistica.

Sussistono riferimenti scorretti alla biografia dantesca: **la battaglia di Compatri di cui la candidata parla non esiste.**

**In relazione al quesito n. 2 a cui la commissione ha attribuito il voto di 10,5 mentre al ricorrente è stato attribuito il voto di 6, si osserva che:**

I) Grave errore di inquadramento storico-letterario e difficoltà di riconduzione dei prodotti letterari al genere di appartenenza: dovendo parlare del romanzo del primo Novecento, la candidata accosta Pirandello a Mallarmé, Rimbaud, Baudelaire e al *Candido* di Voltaire.

**Mallarmé, Rimbaud e Baudelaire sono poeti, non romanzieri, e operano sul finire dell'Ottocento; il *Candido* di Voltaire è invece un romanzo del Settecento.**

**Fraintendimento delle richieste della traccia o scorretta interpretazione della terminologia tecnica.**

La traccia richiedeva riferimenti critici, ma quelli che la candidata segnala come tali di fatto **non lo sono**: “*Riferimenti critici: l'eredità teatrale di Pirandello negli autori postumi; riferimenti al teatro di Eduardo De Filippo*”.

**In relazione al quesito n. 3, a cui la commissione ha attribuito il voto di 11 mentre al ricorrente è stato attribuito il voto di 7, si osserva che:**

La risposta elude le richieste della traccia: non c'è il percorso didattico richiesto.

Errore evidente: la candidata dichiara di utilizzare il metodo Orberg, ma mostra di non conoscere le procedure canoniche e descrive una metodologia completamente diversa.

**In relazione al quesito n. 4, a cui la commissione ha attribuito il voto di 10,5 mentre al ricorrente è stato attribuito il voto di 9,5, si osserva che:**

La risposta elude ancora una volta le richieste centrali della traccia di lavoro, che impone di “valorizzare opportunamente i dati testuali del brano proposto e di evidenziare le principali questioni filosofico-scientifiche implicate “attraverso la disamina degli aspetti linguistico-stilistici”: il candidato non ha sviluppato **la disamina richiesta**.

#### **Compito 17 (v. all.30)**

**In relazione ai quesiti n. 2 e 4, a cui la commissione ha attribuito i voti di 11,5 e 10,5 mentre al ricorrente sono stati assegnati i voti di 6 e 9,5, si osserva che:**

**Sussistono rilevanti errori** nella descrizione della metodologia utilizzata: in particolare, non si dimostra la comprensione delle metodologie e in particolare della c.d. *flipped classroom*.

La *flipped classroom* non è un rovesciamento per cui i ragazzi fanno lezione al posto del docente, come sostenuto nell'elaborato. L'idea-base della «*flipped classroom*» è che la lezione diventa compito a casa mentre il tempo in classe è usato per attività collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. **La metodologia descritta, dunque, non è quella indicata.**

§ § §

Inoltre, ciò che troppo marcatamente rivela l'anomala applicazione dei criteri della griglia è il giudizio costante di insufficienza che il ricorrente riceve in tutti i quesiti

relativamente alla qualità della lingua italiana: *Esposizione lacunosa basata su un linguaggio impreciso e non strutturato*. Le perizie fornite in allegato documentano e comprovano un uso fluido e altamente specialistico della lingua italiana, sempre corretta e sorvegliata, che, invece, non si riscontra sempre negli elaborati dei concorrenti che hanno ottenuto un voto pari a 56. Ciò, manifestamente si evince dalla lettura-raffronto tra il compito n. 95 redatto dal ricorrente (v. all.24) e gli elaborati con voto di 56 su 80 (v. all.i da 27 a 30).

Invero, nella perizia del Prof. Massimo Frana (v. all.26), che qui va intesa integralmente trascritta, si sottolinea che: *“Si sono già evidenziate, nell’analisi dettagliata, la qualità formale dello scritto, la padronanza della sintassi, la specificità del lessico e, soprattutto, la capacità di produrre un testo sempre coerente e coeso. Non può essere ritenuto ‘discrezionale’ un giudizio di insufficienza per un testo oggettivamente chiaro, lessicalmente ricco e privo di errori morfo-sintattici (molto pochi sono, per la quantità di testo prodotta, i refusi presenti e con ogni evidenza non possono che essere definiti tali). A una banale lettura si osserverà con altrettanta evidenza che non è stato utilizzato lo stesso criterio nella correzione di compiti di altri vincitori. Caso emblematico è il compito 171, che riporta in tutti i quesiti, tranne nel terzo appena accennato, un giudizio di eccellenza sul piano formale (il punteggio oscilla tra 4,5 e 5 con descrittore Esposizione fluida e ben strutturata che usa un lessico ricco e appropriato, anche di settore); eppure l’esposizione presenta non solo moltissimi refusi che rendono la lettura difficile, ma periodi oscuri e privi di disciplina sintattica”*. Proseguendo nell’analisi in relazione allo standard di valutazione, il Professor FRANA cita anche il quesito 3 del compito 29 che riporta un punteggio molto alto di 4/5, relativamente all’indicatore “Qualità dell’esposizione e correttezza linguistica e terminologica”, pur presentando interi periodi sgrammaticati come: *Attraverso il brainstorming, **fare iniziale**, del percorso **di dattico** proposto, l’insegnante chiede agli studenti il pensiero che loro hanno della natura, facendo leva anche sulle loro reminiscenze filosofiche relativamente al pensiero di Talete, Anassagora, **fino ad arrivare all’idea di chiave di Epicureismo**. La corrente filosofica dell’Epicureismo **prevedere la disamina** di alcuni aspetti fondamentali per la vita di quel tempo, a volte improntata al **superstizionismo**: perché avere paura degli dei? perché avere paura della morte, se questa altro non è che cessazione di tutti i mali **e i sentimenti**, fino ad arrivare **alla domanda, affrontata anche da Leopardi sul perché** bisogna avere paura della Natura, se questa non si cura minimamente della vita degli uomini?”*.

A fronte di ciò, si appalesa irragionevole lo standard di valutazione della commissione con riguardo alla correzione dell'elaborato n. 95 redatto dal ricorrente.

§ § §

Tanto rilevato, sulla scorta dell'analisi che precede e tenuto conto del voto attribuito all'elaborato del ricorrente, non si comprende il criterio guida nelle valutazioni formulate dalla Commissione alla luce del quale le prove versate in atti abbiano ottenuto un voto di idoneità nonostante le mancanze rilevate mentre la prova del ricorrente non è stata considerata idonea nonostante l'assenza di errori ed inesattezze.

Emerge, dunque, una disomogeneità e difformità nel parametro valutativo che ha contraddistinto le censurate operazioni di correzione con i relativi giudizi.

**Orbene, alla luce di quanto rilevato e delle evidenze e considerazioni svolte, si ribadisce la manifesta irragionevolezza che contraddistingue il giudizio formulato sulla prova del ricorrente che, in realtà, ha redatto un elaborato quantomeno meritevole di un voto nettamente superiore alla sufficienza.**

**In altri termini, l'elaborato del ricorrente avrebbe ottenuto un voto positivo e superiore a 56 su 80 se la Commissione avesse utilizzato lo stesso metro di giudizio utilizzato per le prove passate in rassegna.**

§ § §

La disparità di trattamento si evince altresì in relazione all'elaborato n. 58 che ha conseguito il voto di 56 su 80.

Invero, in primo luogo, la commissione esaminatrice ha valutato positivamente un elaborato che, invece, **palesa marcati segni di riconoscimento** poiché in ogni risposta viene indicato il liceo classico "Plinio Seniore" di Roma che, si è appreso successivamente, è la sede in cui ha operato la concorrente nell'anno scolastico 2020/2021.

Il rispetto dei principi di uguaglianza, trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblicazione amministrazione nonché del principio dell'anonimato avrebbe dovuto indurre l'amministrazione a non operare alcuna valutazione su un elaborato che, oggettivamente, palesa ripetuti segni di riconoscimento tali per cui il candidato era identificabile. (T.A.R. Lazio n. 4733 nel 2014).

Ciò nonostante, la commissione ha proceduto alla valutazione, peraltro, positiva nonostante la presenza di macroscopici errori, evidenti ad una semplice lettura, che avrebbero dovuto indurre la Commissione ad attribuire punteggi gravemente insufficienti.

Da tanto discende un ulteriore dato a sostegno della difformità del metro di giudizio applicato dalla commissione esaminatrice.

### § § §

**3) Violazione art. 1, 3, bis l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione artt. 12, 15 dpr 484/1994. Violazione artt. 3, 51 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione avviso n. 712/2021 M.I. Violazione e falsa applicazione art. 9, commi 2, 3 e 6, del D.D. 783/2020. Violazione del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione di cui alle griglie di valutazione. Violazione dei principi in materia di oggettività ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per irragionevole e illogicità manifesta. Eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza. Eccesso di poter per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per errore di fatto. Ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per inosservanza avviso n. 712/2021 Ingiustizia manifesta**

La valutazione operata dalla commissione esaminatrice è oggettivamente sindacabile e merita di essere censurata poiché per quanto già rilevato nei motivi che precedono, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, è manifestamente irragionevole e ciò anche in ragione della brevità dei tempi di correzione.

Benché sia noto l'orientamento per cui non è possibile censurare le operazioni di correzione in relazione a tempi di correzione è, altrettanto, vero che le argomentazioni a sostegno dei principi richiamati non sono applicabili alla procedura di cui è causa.

In tale caso, infatti è ben individuale l'inizio e la conclusione della correzione dell'elaborato n.95 redatto dal ricorrente, che complessivamente è stata inferiore ai 6 minuti. **(all.31)**

Invero, nel caso in esame, secondo quanto disposto nelle indicazioni operative del Ministero resistente la commissione avrebbe dovuto dedicare un tempo congruo per l'attività di correzione dell'elaborato cosa che, invece, non è accaduta.

Tale circostanza risulta violata poiché, come emerge *per tabulas*, la commissione esaminatrice ha dedicato solo 6 minuti all'elaborato del ricorrente durante i quali, peraltro, sono state compiute attività procedurali ulteriori rispetto alla sola lettura e valutazione; precisamente:

1) Abilitazione correzione compito; 2) Conferma presenza dei commissari; 3) Lettura collegiale del compito in *web conference* (il Segretario condivide lo schermo); 4) Conferma presenza commissari; 5) Valutazione e attribuzione punteggio; 6) Compilazione scheda di valutazione; 7) Conferma dell'attività e della presenza di tutti i commissari; 8) Sottoscrizione delle schede di valutazione; 9) Caricamento delle schede di valutazione; 10) Caricamento del compito firmato da tutti i commissari.

Ne consegue che, in elaborati con risposte complesse e mediamente lunghe, in considerazione della tipologia di atti da correggere, il tempo impiegato dalla commissione non basta neanche per ultimare la lettura. Né può essere richiamato il concetto di medesimezza dell'operato da parte di esperti del settore in quanto, oggettivamente, la lettura dell'elaborato e lo svolgimento delle ulteriori operazioni impongono il superamento del tempo che, invece, sembra essere stato impiegato dalla commissione.

Quanto precede, dunque, ha influenzato negativamente le operazioni di correzione che, per tutto quanto rilevato, si appalesano errate ed illegittime e ciò in particolar modo con riguardo alla prova del ricorrente la cui valutazione è manifestamente irragionevole.

In merito, si richiama un recente pronunciamento del Consiglio di Stato che, muovendo da simili osservazioni, in un caso simile, accogliendo l'appello cautelare, ha ritenuto che “*..sussistono talune serie criticità nel giudizio reso sulla seconda prova scritta dell'appellante, con riguardo sia alla brevità del tempo di correzione (non in sé ma con riguardo al modo con cui s'è formata, nel pensiero del valutatore, la discrasia evidente tra il primo ed i restanti tre criteri di giudizio sul contenuto dell'elaborato scritto), sia al mantenimento di una reale omogeneità del parametro valutativo per tutti i candidati (della cui perdita è spia, tra l'altro, proprio la brevità del tempo di correzione, soprattutto a fronte d'una grafia non sempre intellegibile della candidata e per una tematica non strettamente inerente alla competenza decisoria del DSGA), da approfondire, a cura del TAR, nell'opportuna sede di merito...*”. (Ord. N. 00486 del 04.02.2021 Reg. Prov. Cau – N. 08372 Reg. Ric.).

Orbene, nel caso in esame, non si comprende come la commissione valutatrice abbia mantenuto una valutazione esageratamente insufficiente in tutti i criteri di giudizio a fronte di un elaborato che, in ragione del contenuto, avrebbe dovuto ottenere quantomeno il voto di 56 su 75 nella sezione relativa ai quesiti della classe di concorso.

**4) Violazione art. 1,3, 5 e 6, 6 bis l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione artt.12 e 15, dpr 484/1994.Violazione artt. 3, 51 e 97 Cost.**

**Violazione e falsa applicazione art. 15, comma 1 e 7, del d.d. 510/2020 e ss.mm.ii. Violazione Lex Specialis. Violazione e falsa applicazione principi di buon imparzialità, trasparenza ed anonimato. Violazione e falsa applicazione Avviso n. 712/2021 M.I. Violazione e falsa applicazione del principio di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Violazione e falsa applicazione del principio di collegialità. Violazione e falsa applicazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere. Eccesso di potere per inosservanza di circolari e indicazioni (nota M.I. n. 712/2021). Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per contraddittorietà tra più parti dello stesso provvedimento. Incompetenza. Ingiustizia manifesta.**

Le operazioni di correzione e valutazione in parte cristallizzate negli atti impugnati sono affette da una grave violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e collegialità.

Sul punto, va evidenziato che con la nota del Ministero dell'Istruzione n. 712 del 2021 (v. all.19) trasmessa agli USR e alle Commissioni Esaminatrici l'amministrazione resistente ha impartito una serie di indicazioni operative sulle modalità di correzione degli elaborati.

Con la medesima nota, il Ministero ha trasmesso il manuale della piattaforma CINECA utilizzata per la procedura di correzione (**all.32**).

Le istruzioni contenute nella citata nota e nel manuale ivi allegato sono state totalmente disattese dalla commissione esaminatrice come appresso si rileva.

Orbene, l'Amministrazione ha palesemente violato i principi di trasparenza e di collegialità in sede di correzione degli elaborati in quanto non vi è prova dello svolgimento delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della Commissione esaminatrice nella sua massima composizione.

Tanto è vero che vi sono dati che incontrovertibilmente dimostrano la violazione della collegialità e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

Un primo dato inerente la violazione del principio del collegio perfetto si desume dal mancato rispetto della procedura di correzione della piattaforma CINECA.

Invero, al fine di assicurare il rispetto del suddetto principio, come si evince dal manuale allegato alla citata nota ministeriale, la piattaforma CINECA, scelta dall'amministrazione per le operazioni di correzione, prevede una serie di passaggi tutti tesi a garantire la contemporanea presenza dei commissari.

Passaggi che, nel caso de quo, sono stati ingiustificatamente disattesi.

Segnatamente, per la correzione di un compito la Commissione avrebbe dovuto attenersi alle fasi indicate nella nota n. 712/2021 del M.I. e nel manuale CINECA. (v. pag.16, all. 32)

Al fine di garantire la collegialità di tutte le operazioni - dall'accesso al compito, al caricamento delle griglie alla validazione dei punteggi e al caricamento dei compiti e dei verbali - il Segretario avrebbe dovuto attivare una finestra di "Conferma" e i singoli membri cliccare per confermare la loro presenza nella immediatezza ovvero entro cinque minuti come pedissequamente indicato nel manuale. **(v. pag.18, all.32)**

E', dunque, assente nel verbale di correzione l'indicazione del rispetto della procedura esposta nel manuale CINECA. Ma v'è di più.

Infatti, dopo lo svolgimento della fase pura di correzione, il compito andava caricato con la sottoscrizione di tutti i componenti della commissione al fine di attestare la contemporanea presenza. La piattaforma CINECA, quindi, avrebbe dovuto generare un file (pag.33, all.32) come quello che segue:

**Registro operativo**

Data	Descrizione	Documento	Compiti associati
31/dic/2020 08:47	Conferma griglia di valutazione acquisita	Griglia di valutazione compitoXX.pdf	
31/dic/2020 08:48	Visualizzazione compito 1 del 31/Dec/2020 08:48		Compito 1
31/dic/2020 08:49	Caricamento compito 1 firmato da tutti i componenti della commissione		Compito 1
31/dic/2020 08:49	Salvataggio compito 1. Punteggio totale: 150		Compito 1
31/dic/2020 08:50	Caricamento scheda di valutazione del compito 1		Compito 1
31/dic/2020 08:50	Accettazione e conferma della scheda di valutazione per il compito 1, chiusura correzione	Scheda di valutazione compitoXX.pdf	Compito 1
31/dic/2020 08:50	Uscita dalla visualizzazione del compito 1		Compito 1
31/dic/2020 08:51	Visualizzazione compito 2 del 31/Dec/2020 08:51		Compito 2
31/dic/2020 08:51	Caricamento compito 2 firmato da tutti i componenti della commissione		Compito 2
31/dic/2020 08:51	Salvataggio compito 2. Punteggio totale: 50		Compito 2

Commissione  
XXXX: SICILIA

[← Torna alla commi](#)

Tale report, nel caso di specie, è assente e, in particolare, nel registro operativo, in cui sono riportate tutte le operazioni della seduta di correzione, non v'è traccia dell'operazione inerente al caricamento del compito sottoscritto da tutti i commissari. Ciò si evince incontrovertibile dallo *screenshot* (v. *all.31*) trasmesso dal Presidente di Commissione in riscontro alle istanze di accesso agli atti.

13/apr/2021 18:09	Visualizzazione compito 95 del 13/Apr/2021 18:09	Compito 95
13/apr/2021 18:15	Salvataggio compito 95. Punteggio totale: 36.5	Compito 95
13/apr/2021 18:15	Uscita dalla visualizzazione del compito 95	Compito 95

Come si evince dal *screenshot* che precede, la commissione non ha proceduto al caricamento del compito sottoscritto da tutti i componenti e ciò dimostra che le



indicazioni atte a garantire il rispetto della collegialità con la presenza contestuale dei membri sono state disattese.

Si rileva, infatti, che non sono presenti i passaggi di conferma dei commissari per ogni fase in cui è richiesta ed è, altresì, assente il passaggio **“caricamento compito X firmato da tutti i componenti della Commissione”**, che avrebbe dovuto seguire la “Visualizzazione del compito” e precedere il “Salvataggio compito”.

Ciò posto, va inoltre evidenziato che le fasi relative alle operazioni di caricamento dei verbali e delle schede di valutazione sono state svolte in un secondo momento della giornata e non contestualmente alla correzione del singolo compito. Invero, la Commissione ha confermato la propria presenza solo al momento del caricamento della scheda di valutazione, dunque a posteriori rispetto alla correzione e alla firma della griglia di valutazione, come si evince dal seguente *screenshot* (**all.33**):

13/apr/2021 18:09	Visualizzazione compito 95 del 13/Apr/2021 18:09		Compito 95
13/apr/2021 18:15	Salvataggio compito 95. Punteggio totale: 36.5		Compito 95
13/apr/2021 18:15	Uscita dalla visualizzazione del compito 95		Compito 95
13/apr/2021 19:57	Visualizzazione compito 95 del 13/Apr/2021 19:57		Compito 95
13/apr/2021 19:58	Caricamento scheda di valutazione del compito 95		Compito 95
13/apr/2021 19:58	Accettazione e conferma della scheda di valutazione per il compito 95, chiusura correzione	<a href="#">Griglia di valutazione compito 95_signed_signed.pdf</a>	Compito 95
13/apr/2021 19:58	Uscita dalla visualizzazione del compito 95		Compito 95

### § § §

Un ulteriore dato che dimostra l’opacità delle operazioni di correzione e valutazione si evince dal verbale della seduta di correzione del 13.04.2021 (v. all. 8), sul quale è assente il numero di protocollo, che riporta una evidente anomalia che si sostanzia nella apposizione delle firme da parte dei Commissari in orari totalmente differenti e incongrui rispetto alla sequenzialità delle operazioni di correzione. Ciò, attesta la violazione dei principi di collegialità e trasparenza e correttezza dell’attività di correzione. Nello specifico i commissari hanno sottoscritto il verbale ai seguenti orari:

- Di Segni 16:53
- Gennaro Tallini 16:58
- Paola Russo 18:55
- Aquilina Olleia 19:08
- Segretario 18:49

In particolare, il dato che macroscopicamente si evidenzia è che la seduta, il cui inizio è dichiarato alle ore 16.00 e la cui conclusione è fissata alle ore 20.00 (*“Alle ore 20,00, concluse le operazioni relative alla sessione d’Esame, **letto e sottoscritto***

***digitalmente il presente verbale, la seduta è tolta***) (Cfr. Verbale Correzione 13.04.2021), riporta delle firme digitali di orario molto precedente alla chiusura dichiarata delle attività. Il verbale, pertanto, riporta una dichiarazione falsa e, comunque, contraddittoria in merito all'ordine delle operazioni svolte e al termine effettivo delle operazioni di correzione, giacché i dati presenti a verbale (ossia candidati promossi e bocciati in quella giornata) erano già noti solo dopo poco tempo dall'inizio delle operazioni (ore 16.00), e comprova certo una completa violazione delle indicazioni procedurali fornite dal MIUR nella nota 712 (v. all.19): *“Le Commissioni giudicatrici, di tutte le operazioni e per ogni seduta, redigeranno apposito verbale, che dovrà essere inserito in piattaforma, previa sottoscrizione con firma digitale. Al termine della valutazione delle prove scritte, le commissioni verbalizzeranno l'avvenuta conclusione della valutazione delle prove”*.

La medesima anomalia si registra nella griglia di valutazione (v. all.9) da cui inoltre si ricava il dato che la stessa è stata incredibilmente compilata e sottoscritta successivamente alla sottoscrizione e alla chiusura del verbale di correzione. Nello specifico risulta che le sottoscrizioni sono state apposte nei seguenti orari:

Griglia di valutazione compito 95 (Davide Giovanni MISIANO):

- Di Segni 17:18
- Gennaro Tallini 16:42
- Paola Russo 19:09
- Aquilina Olleia 19:03
- Segretario 18:31

Dunque, si appalesano evidenti le illegittimità perpetrate dall'Amministrazione in sede di valutazione e correzione delle prove del 13/04/2021 che, peraltro, sono facilmente dimostrabili con il confronto tra le firme apposte sulla griglia di valutazione e sul verbale della prova svolta dal ricorrente. Tra le prime e le seconde intercorre un lasso temporale notevole, a dimostrazione del fatto che la compilazione e la firma della griglia non è avvenuta nel momento della lettura e correzione dei rispettivi compiti.

### **§ § §**

Per ultimo, ma non per importanza, si rileva un'ulteriore grave anomalia che emerge dagli atti che si producono e che contraddice ed inficia, inequivocabilmente, il verbale di correzione del 13/04/2021 e, dunque, le operazioni di correzione e valutazione condotte dalla commissione AO11 nella seduta di correzione del 13/04/2021.

Incredibilmente, nel corso delle operazioni di correzione la commissione giudicatrice ha variato il voto attribuito all'elaborato n. 81 che è passato da un voto negativo ad un voto positivo.

Quanto sopra emerge dal confronto tra lo screen trasmesso dal presidente della commissione, nel quale è registrato il voto di 46,1 al compito 81, e il verbale di correzione in cui, invece, il compito 81 ha attribuito il punteggio di 56,1 su 80.

Tanto, si evince dal seguente screen (**all.34**):

Commissione A011: LAZIO	09/apr/2021 19:45	Uscita dalla visualizzazione del compito 80	Compito 80
	13/apr/2021 16:09	Visualizzazione compito 81 del 13/Apr/2021 16:09	Compito 81
	13/apr/2021 16:09	Visualizzazione compito 81 del 13/Apr/2021 16:09	Compito 81
	13/apr/2021 16:16	Visualizzazione compito 81 del 13/Apr/2021 16:16	Compito 81
	13/apr/2021 16:26	Salvataggio compito 81. Punteggio totale: 46.1	Compito 81
	13/apr/2021 16:26	Uscita dalla visualizzazione del compito 81	Compito 81

Il dato riportato nella piattaforma di correzione degli elaborati contraddice quanto, invece, cristallizzato nel verbale di correzione dove, si ribadisce, il suddetto compito riporta il voto di 56,1 su 80. (Cfr. all.8 e all.34)

Altro non è dato sapere stante la laconicità della verbalizzazione delle operazioni di correzione. Da ciò non può che discendere un'ulteriore violazione delle regole che presidiano la procedura concorsuale sia sotto il profilo della violazione delle norme che impongono la verbalizzazione di tutte le operazioni, in primis art. 15 DPR 487/1994, sia sotto il profilo della violazione dei principi di uguaglianza, trasparenza, imparzialità e buon andamento.

### § § §

In conclusione, quanto rilevato dimostra che le operazioni di correzione e valutazione del 13/04/2021 sono state svolte con modalità opache in violazione dei principi di trasparenza e collegialità. Invero, i membri della Commissione non solo non hanno rispettato i tempi di correzione delle prove, ma sono incorsi in una evidente violazione del principio di collegialità in sede di valutazione e correzione disattendendo le indicazioni operative impartiti dal M.I. per lo svolgimento delle predette operazioni e per l'utilizzo della piattaforma CINECA.

Orbene, sono del tutto carenti riferimenti idonei ad attestare la sussistenza ed il rispetto del principio di collegialità in sede di correzione della prova scritta sostenuta dal ricorrente.

Ciò si aggiunge agli aspetti inerenti la violazione delle norme relative allo svolgimento e alla gestione delle operazioni concorsuali.

In definitiva, la condotta tenuta dalla Commissione giudicatrice si pone in aperto contrasto con i principi che governano le procedure concorsuali.

### § § §

**5) Violazione art. 1,3, 5 e 6, 6 bis l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione artt.12 e 15, dpr 484/1994. Violazione artt. 3, 51 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione d.lgs. 30.3.2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione art. 15, comma 1 e 7, del d.d. 510/2020 e ss.mm.ii. Violazione Lex *Specialis*. Violazione e falsa applicazione principi di buon imparzialità, trasparenza ed anonimato. Violazione e falsa applicazione Avviso n. 712/2021 M.I. Violazione e falsa applicazione del principio di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Violazione e falsa applicazione del principio di collegialità. Violazione e falsa applicazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere. Eccesso di potere per inosservanza di circolari e indicazioni (nota M.I. n. 712/2021). Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per contraddittorietà tra più parti dello stesso provvedimento. Incompetenza. Ingiustizia manifesta.**

Le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati sono affette da gravi anomalie da cui discendono vizi che inevitabilmente determinano l'illegittimità degli atti adottati e, per quel che qui si rileva, della valutazione negativa formulata dalla commissione AO11 in relazione all'elaborato del ricorrente.

A tal uopo, va rammentato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui *“Le Commissioni giudicatrici di un pubblico concorso sono un collegium perfectum e devono, quindi, operare nella totalità dei propri componenti allorché compiano attività valutativa discrezionale che può dispiegarsi nelle seguenti direzioni: a) valutazione degli elaborati e o dei titoli presentati dai candidati; b) valutazione delle tracce ovvero della bontà dei quesiti sottoposti, specie laddove taluni di essi siano stati oggetto di contestazioni; c) predisposizione dei criteri e delle griglie di valutazione.”* (Tar Roma 111/75)

Or dunque, in considerazione dei principi richiamati, nel caso di specie deve essere censurato il giudizio negativo oggetto di impugnazione poiché adottato da un organo imperfetto in quanto uno dei componenti, il prof. Gennaro TALLINI, versava in condizioni di incompatibilità in aperto contrasto con quanto previsto dalla lett. g dell'art. 10 della *lex specialis* a rigor del quale *“ Sono condizioni ostative .... g. svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti”*

Si rappresenta, infatti, che il Commissario Gennaro Tallini riveste la figura di responsabile dell'orientamento presso il Centro di Ricerca “Lo stilo di Fileta”, come

si evince dall'organigramma del direttivo (link <https://fileta.hypotheses.org/direttivo>), che organizza corsi per la formazione dei docenti e la preparazione ai concorsi per l'immissione in ruolo.

Tanto emerge dalla documentazione che si versa in atti (**all.35**) da cui in modo incontrovertibile si evince l'incompatibilità, peraltro, attuale del commissario Prof. Gennaro TALLINI che è impegnato nell'attività di preparazione e formazione dei docenti.

Tale circostanza è tranciante rispetto a qualsivoglia avversa argomentazione motivo. Orbene, la presenza di un commissario incompatibile disattende il principio del collegio che, pertanto, nel caso di specie è stato oggettivamente violato.

### **§ § §**

Senza recesso dalle superiori argomentazioni, in ogni caso, la commissione non ha agito nel *plenum* dei suoi membri poiché il commissario Prof. Gennaro TALLINI è stato nominato con una procedura irregolare ed in aperto contrasto con i dettami del bando di gara.

È, infatti, successo che il predetto è stato nominato in sostituzione della commissaria dimissionaria Prof.ssa BISCEGLIA senza che il nominativo del sostituto fosse stato incluso tra i membri supplenti in sede di nomina della commissione. Ciò, in violazione della *lex specialis* che prevedeva la nomina contestuale di commissari titolari e supplenti.

Da tanto discende l'illegittimità del giudizio negativo cristallizzato nel verbale di correzione del 13/04/2021 e nella griglia di valutazione siccome frutto dell'operato di una commissione che non ha agito nel *plenum* dei suoi membri a causa dell'incompatibilità del professor Tallini e della illegittimità della sostituzione della Prof.ssa BISCEGLIA.

**6) Violazione art. 1,3, 5 e 6, 6 bis l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione artt.12, 14 e 15, dpr 484/1994. Violazione artt. 3, 51 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione art. 15, comma 1 e 7, del d.d. 510/2020 e ss.mm.ii. Violazione Lex Specialis. Violazione e falsa applicazione principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed anonimato. Violazione principio collegio perfetto. Violazione del principio di contestualità. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'atto amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento. Illegittimità dei criteri di valutazione contenuti nella scheda di valutazione. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto di attività istruttoria. Eccesso di potere per disparità di trattamento.**

**Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per contraddittorietà tra più parti dello stesso atto. Eccesso di potere per violazione di circolari e indicazioni. Eccesso di potere per contraddittorietà tra più parti dello stesso provvedimento.**

La valutazione operata dalla commissione esaminatrice deve essere, inoltre, censurata ed i relativi atti annullati in quanto la deliberazione è affetta da vizio presupposto.

La commissione, infatti, opera quale collegio perfetto in ogni fase in cui è richiesta una valutazione tecnico discrezionale rilevante ivi inclusa l'operazione di adozione dei parametri di valutazione.

Nel caso di specie, il verbale della seduta del 02/03/2021 (cfr. all.10) palesa una sua intrinseca contraddittorietà che si evince dalla sottoscrizione digitale dei commissari avvenuta in giorni differenti rispetto alla data di stesura del verbale avente ad oggetto l'adozione della scheda di valutazione.

Incredibilmente, le firme, va ribadito, sono state inserite nei giorni precedenti rispetto alla data di svolgimento della seduta.

Nello specifico, l'apposizione delle firme è avvenuta con il seguente ordine:

- Presidente Massimo Di Segni: **28.02.2021** ore 09.11;
- Commissaria Annarita Bisceglia: **28.02.2021** ore 14.18;
- Commissaria Aquilina Olleia: **01.03.2021** ore 21.57;
- Commissaria aggiunta Paola Russo: **02.03.2021** ore 15.17;
- Segretario Roberto De Francesco: **02.03.2021** ore 15.53.

Orbene, tra la data del verbale e le firme inserite dai commissari intercorre un lasso temporale notevole e ingiustificabile ovvero sono state inserite in giorni differenti. E alcune addirittura due giorni e un giorno prima della data di svolgimento della seduta. La circostanza ha dell'incredibile! Il verbale, dunque, sembrerebbe essere stato redatto prima della data indicata nello stesso e sottoscritto dai commissari in date differenti.

Ad ogni modo, si evince chiaramente il **difetto di contemporaneità e immediatezza** tra le operazioni riportate nel verbale e le attività di sottoscrizione del verbale apposte in 3 giorni differenti in spregio al principio di contestualità, a garanzia di una maggior fedeltà e trasparenza delle operazioni svolte, e al principio di collegialità. Dal documento, in realtà, si ricava un dato certo ovvero che la commissione non ha operato nella sua massima composizione in violazione del principio del collegio perfetto.

Da ciò discende l'illegittimità del giudizio negativo del compito n. 95 contenuto nel verbale di correzione del 13/04/2021 e nella relativa griglia di valutazione.

- 7) Illegittimità delle operazioni di scioglimento dell'anonimato. Violazione del principio dell'anonimato. Violazione l. 241/1990 art. 1. Violazione e falsa applicazione artt.12 e 15 dpr 484/1994. Violazione artt. 3, 51 e 97 Cost. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della p.a. Violazione e falsa applicazione avviso n. 712/2021 M.I. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per violazione del principio dell'anonimato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta.**

Dal verbale relativo alle operazioni di scioglimento dell'anonimato relative alle prove scritte del concorso di cui si tratta emergono insufficienze e incongruenze che confermano i dubbi circa l'effettiva, benché imprescindibile, osservanza del principio dell'anonimato con riguardo anche alla procedura di correzione delle prove scritte. Nel verbale in oggetto, datato 07.06.2021, la Commissione fa presente che non è "stato possibile predisporre" il verbale del 27.05.2021 (v. all.12), **deputato a contenere le indicazioni per lo scioglimento dell'anonimato e ad attestare l'apertura di un primo gruppo di plichi**, indicando contestualmente che: *"Eseguito l'accesso condiviso alla piattaforma, preliminarmente si procede alla sottoscrizione e caricamento al sistema del verbale della precedente seduta del 27 maggio 2021 che, per i motivi in esso esplicitati,, non è stato possibile predisporre. Si passa quindi alla prosecuzione dell'operazione di scioglimento dell'anonimato con l'apertura delle restanti 16 buste (e precisamente quelle relative alle aule RMISo3600V, LTIC804004, RMPS49000C, RMPS0500E, LTPSo2000G, VTTD07000N, VTIS009"*

La verbalizzazione delle operazioni compiute è poi assolutamente insufficiente. Nulla si dice pure delle **attività di abbinamento** concretamente svolte dalle commissioni.

Or dunque, la circostanza rappresentata nel verbale e la genericità dello stesso mettono in dubbio le reali garanzie di anonimato anche con riferimento alla fase procedimentale antecedente, che pure si traduceva nel compimento di attività rilevanti e delicate ai fini della segretezza procedurale, e che avrebbero necessitato di maggiori cautele che, invece, nel caso di specie non sono state adottate ma, anzi, disattese.

- 8) Violazione art. 1,3, 5 e 6 l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione artt. 8, 13, comma 5, e 15 dpr 484/1994. Violazione artt. 3, 51 e 97 Cost.**

**Violazione art. 13 del d.d. Miur n. 510/2020 e art. 9 del d.d. Miur n. 783/2020. Eccesso di potere per disparità di trattamento – Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per contraddittorietà tra più parti dello stesso atto. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza del giudicato. Incompetenza.**

L'art. 9 del d.d. MIUR n. 783/2020 che ha modificato l'art. 13 del d.d. Miur n. 510/2020 ha previsto che *“La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con **il sistema informatizzato** secondo il programma di esame previsto dal presente bando, e' distinta per classe di concorso e tipologia di posto. **La durata della prova e' pari a centocinquanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi...l. 104.**”*

Nella procedura *de quo*, la norma testé citata è stata violata atteso che la commissione di vigilanza non ha permesso al ricorrente di recuperare il tempo perso a causa di un guasto tecnico nel terminale predisposto per la redazione dell'elaborato.

Come risulta dal verbale d'aula del 16/02/2021 (v. all.11) è, infatti, successo che durante lo svolgimento della prova la postazione assegnata al PROF. MISIANO ha avuto un malfunzionamento consistente nel blocco del terminale informatico.

Ciò ha determinato l'intervento dei tecnici che hanno impiegato circa 8 minuti per risolvere il problema. Solo dopo, il candidato ha potuto riprendere l'elaborato nel punto in cui l'aveva lasciato e concludere la prova.

Il tempo perso, tuttavia, non è stato recuperato atteso che la commissione ha chiuso i lavori decorsi i 150 minuti dall'inizio della prova senza considerare il disagio tecnico e senza riscontrare la legittima richiesta del candidato di recupero del tempo in misura pari a quanto previsto dalla prova.

Quanto accaduto è in contrasto con il bando e le procedure e ha inciso sulla possibilità concreta per il candidato di affrontare serenamente la prova al pari degli altri candidati.

Non solo, del disagio tecnico non si è tenuto conto in sede di attribuzione dei punteggi atteso che la commissione giudicatrice avrebbe dovuto, quantomeno, tenere conto del minore tempo che il candidato ha avuto per affrontare la prova rispetto al tempo usufruito da altri candidati.

Il ricorrente, dunque, non è stato messo nelle medesime condizioni degli altri concorrenti poiché ha svolto la prova con un tempo effettivamente ridotto rispetto alla previsione della *lex specialis*.

**ISTANA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55, CPA**



Sussistono i requisiti di fatto e di diritto in ordine al c.d. *fumus boni iuris* e al *periculum in mora*.

Le ragioni di fondatezza relative al cosiddetto *fumus boni iuris* sono state espresse nei motivi di fatto e di diritto di cui al presente atto, cui si fa espresso richiamo.

Orbene, si chiede l'emissione di un provvedimento diretto alla sospensione del D.D.G. n. 355 del 28/06/2021, del D.D.G. n. 418 del 09/07/2021 e/o di tutti gli atti presupposti, con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Lazio ha pubblicato e rettificato la graduatoria finale di merito del procedura indetta con il D.D. n. 583 e ss.mm.ii. per la classe di concorso “AO11” per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ordinando all'Amministrazione resistente di procedere alla rivalutazione della prova scritta del ricorrente. Si rappresenta che la Commissione esaminatrice che ha valutato e corretto l'elaborato del ricorrente ha evidentemente mal applicato i criteri di valutazione oltretutto, in modo manifesto, operato in palese violazione del principio di collegialità-.

Va evidenziato che le violazioni rilevate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da pregiudicare le operazioni di correzione e valutazione svolte il 13/04/2021 (Cfr. all.8). Tra le tante, si pone all'attenzione di Codesto Ecc.mo Tar la violazione più lampante perpetrata dalla Commissione giudicatrice ovvero la sistematica violazione delle disposizioni e delle indicazioni ministeriali sullo svolgimento delle operazioni di correzione atte a garantire il rispetto del principio di trasparenza, collegialità e imparzialità. A ciò va aggiunta la evidente e manifesta irragionevolezza del giudizio negativo sull'elaborato del ricorrente.

Sul *periculum in mora*, lo stesso appare provato in *re ipsa* dall'effetto escludente che, di fatto, determina l'impossibilità di partecipazione del ricorrente, docente precario in seconda fascia della GPS della Classe di Concorso AO11, alle procedure indette per l'immissione in ruolo (v. avvisi allegati) nonché pregiudica il diritto di partecipare dalla prima fascia alle procedure che verranno prossimamente indette per l'attribuzione dell'incarico annuale e per l'attribuzione di incarichi temporanei per l'anno scolastico appena iniziato e per il successivo.

Sul punto, va ricordato che i candidati che hanno superato le relative prove scritte del concorso *de quo* con il punteggio minimo di 56/80, secondo le speciali disposizioni del bando di gara, conseguono direttamente l'abilitazione con possibilità di essere pertanto inseriti all'interno della prima fascia delle GPS con il diritto di partecipare in via prioritaria alle procedure di assegnazione degli incarichi annuali e temporanei. Tanto, si ribadisce, rileva per le operazioni dell'anno scolastico 2021/2022 nonché per il prossimo anno scolastico.

Quanto accaduto, dunque, determina un grave pregiudizio al ricorrente che non può partecipare alle procedure immissioni in ruolo e, inoltre, non verrà inserito nella prima fascia della classe di concorso correndo il rischio, concreto, di non aver assegnata una cattedra per l'anno scolastico in corso e per quello prossimo all'esito delle operazioni di assegnazione degli incarichi annuali e degli incarichi temporanei. Ciò, anche in palese violazione delle finalità che questo concorso avrebbe dovuto conseguire ovvero la riduzione del precariato.

Or dunque, essendo il ricorso assistito dal necessario *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, in accoglimento della presente istanza, previa sospensione della graduatoria di merito per la classe di concorso "A011" per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, disporre la rivalutazione della prova sostenuta dal ricorrente ad opera di una commissione in diversa composizione nel rispetto delle prescrizioni della *lex specialis*.

#### **ISTANZE EX ARTT. 46, COMMA 2, 64, COMMA 3, E 116 C.P.A.**

Il deducente difensore fa istanza ai sensi dell'art. 46, comma 2, e dell'art. 64 CPA affinché codesto on.le TAR ordini all'USR per il Lazio di produrre in giudizio gli atti richiesti con la istanza di accesso agli atti. Voglia, pertanto, l'Ill.mo Tar di Roma ordinare all'amministrazione resistente di provvedere al deposito di una relazione sui fatti di causa e di provvedere al deposito di tutta la documentazione e i verbali delle operazioni concorsuali o, comunque, della documentazione su cui gli atti impugnati sono stati adottati. In particolare, le griglie di valutazione degli elaborati corretti in data 13/04/2021 dalla commissione A011 e l'integrale registro operativo nonché il file log della piattaforma CINECA relativo alla seduta di correzione e il file log della piattaforma di web conference in cui è stata effettuata la lettura e la discussione sull'elaborato, secondo le modalità previste dalla nota Miur 712 del 7/1/2021 ("*E' necessario che durante il processo di correzione, tutta la commissione sia collegata in web conference e che il segretario condivida lo schermo durante le varie fasi*"). Si precisa che rispetto alla superiore richiesta l'USR della LAZIO non ha consentito l'accesso agli atti, come meglio esposto in premessa.

#### **ISTANZA DI CTU**

Tenuto conto della particolarità della prova scritta oggetto di valutazione, il deducente procuratore, laddove ritenuto opportuno, chiede la nomina di un perito, – consulente al fine di evidenziare o meno, **nei limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità**, la corretta osservanza ed applicazione dei criteri di cui alla griglia nella valutazione della prova sostenuta dal

ricorrente e di cui è causa, sulla base dei rilievi e delle contestazioni svolte nel presente atto con lo svolgimento di ogni necessario accertamento utile e conducente ai fini dell'accoglimento del presente ricorso e dei relativi motivi di fatto e di diritto

**DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI AMMISSIONE E DELLA GRADUATORIA DI MERITO.RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA**

I vizi denunciati e quanto altro esposto in ricorso sono causa della illegittima esclusione del ricorrente

E' evidente, per tutte le argomentazioni passate in rassegna, che va annullato il giudizio negativo con la relativa scheda di valutazione, l'elenco degli ammessi nella parte che esclude il ricorrente e/o ogni altro atto precedente e successivo che, per i motivi suesposti, sono illegittimi.

In ogni caso, con la condanna dell'amministrazione resistente alla ripetizione delle operazioni di correzione ad opera della commissione AO11 in altra composizione.

**P.Q.M**

si chiede che l'Ecc.mo Tar adito Voglia,

- 1) in via cautelare, in accoglimento dell'istanza avanzata, adottare il provvedimento-cautelare richiesto;
- 2) in via istruttoria, accogliere le superiori istanze disponendo quanto altro ritenuto opportuno;
- 3) in via principale, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati meglio indicati in epigrafe per quanto di interesse del ricorrente disponendo la ricorrezione dell'elaborato n. 95 redatto dal Prof. Giovanni Davide MISIANO con l'adozione di ogni e più opportuno provvedimento come per legge.

Con condanna dell'amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avvocato antistatario.

**ISTANZA EX ARTT. 52 COMMA 2 C.P.A. E 151 CPC**

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 cpa, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile se non impossibile per il numero delle persone da evocare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui all'ordinanza n.9506/2013 del T.A.R. del Lazio. Che, inoltre, la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale sarebbe oltremodo onerosa per il ricorrente.

Per quanto sopra, si fa istanza affinché codesto On. le TAR, in ragione dell'elevato numero di ammessi alla graduatoria di merito della Classe AO11 per la Regione Lazio,

Marche, Umbria e Abruzzo, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR.

§ § §

Ai fini della dichiarazione relativa al contributo unificato si precisa che esso è dovuto nella misura di Euro 325,00 vertendo il ricorso in materia di concorsi pubblici.

§ § §

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti e documenti:

1. Procura alle liti
2. Decreto - provvedimento prot. n. 355 del 28.06.2021 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO
3. Elenco graduatoria Classe di Concorso AO11 allegato provv. 355/2021
4. Decreto - provvedimento n. prot. 418 del 09.07.2021 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO
5. Elenco graduatoria Classe di Concorso AO11 allegato provv. 418/2021
6. Avviso Prot. N. 17265/2021 dell'Usr Lazio
7. Elenco-Graduatoria del 08/06/2021
8. Verbale seduta di correzione del 13/04/2021 relativa all'elaborato n. 95
9. Griglia di valutazione dell'elaborato n. 95 del ricorrente
10. Verbale della Commissione Esaminatrice, di protocollo sconosciuto, del 02/03/2021;
11. Verbale d'aula del 19/02/2021;
12. Verbale di scioglimento dell'anonimato del 07/06/2021;
13. Avviso n. 0023290 del 06/07/2021 pubblicato dall'Usr del Lazio;
14. Decreto-provvedimento n. 00796 del 05/08/2021;
15. Domanda di partecipazione Prof. Misiano
16. D.D. n. 510/2020
17. D.D. 783/2020
18. Griglia di valutazione
19. Avviso n. 712/2021 del Ministero dell'Istruzione
20. Istanza di Accesso agli atti del 11/06/2021
21. Nota riscontro del 27/06/2021
22. Istanza di Accesso agli atti del 05/07/2021, 31/07/2021 e del 04/08/2021
23. Note di riscontro accesso agli atti Usr – Presidente Commissione;
24. Elaborato n. 95 redatto dal Prof. Davide Giovanni MISIANO;
25. Parere Prof. DE ANGELIS;

26. Parere Prof. FRANA;
27. Elaborato compito n.29 con griglia di valutazione;
28. Elaborato compito n.171 con griglia di valutazione;
29. Elaborato compito n. 58 con griglia di valutazione;
30. Elaborato compito n. 17 con griglia di valutazione;
31. *Screenshot* piattaforma CINECA correzione compito n. 95
32. Manuale CINECA;
33. *Screenshot* piattaforma CINECA correzione compito n. 95 e caricamento schede valutazione n. 95;
34. *Screenshot* piattaforma CINECA correzione compito n. 81;
35. Documentazione incompatibilità Prof. TALLINI Gennaro

Sant'Agata di Militello – Roma, 06/09/2021

Avv. Massimiliano FABIO

## **AVVISO**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 03982/2021 del 10.11.2021, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, nel giudizio n. 09176/2021 Reg. Ric.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."